

Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 18 febbraio 2026

Provincia di Sondrio

Provincia di Sondrio

Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d'acqua ad uso igienico da una sorgente, denominata Funtanin, in territorio del comune di Albaredo per San Marco (SO) - Avviso ai sensi dell'art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione n. 158 06 febbraio 2026, è stata assentita al Consorzio Beni di Albaredo (P. IVA/C.F. 91000150143), la concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente Funtanin, in territorio del Comune di Albaredo per San Marco (SO). La quantità d'acqua derivabile dalla sorgente è pari a l/s 1,00 massimi istantanei e l/s 0,043 medi annui, cui corrisponde una portata media di l/s 0,075 nel periodo di prelievo (1° aprile - 31 ottobre di ogni anno), per un volume complessivo medio annuo derivabile, costituente il fabbisogno dell'utenza, pari a 1.370 mc, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Quota (m s.l.m.)	Foglio	Mapp.	Portata media annua (l/s)	Portata media nel periodo di utilizzo (l/s)	Portata massima istantanea (l/s)
1.561	6	1	0,043	0,074	1

L'acqua derivata continuerà ad essere utilizzata per alimentare un acquedotto rurale ad uso igienico a servizio delle località Polasso e Foppe, in territorio del Comune di Albaredo per San Marco (SO).

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi e continui a decorrere dal 01 ottobre 2016, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 20 gennaio 2026 n. 5393 di repertorio (registrato a Sondrio il 28 gennaio 2026 al n. 827, serie 1T).

Avverso il provvedimento di concessione può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURL. È fatta altresì salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell'apposita sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.

Sondrio, 9 febbraio 2026

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini

Comune di Livigno (SO)

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS - «[158040] Programma integrato di intervento per la demolizione e ricostruzione dell'ex Casa Susanna con ampliamento delle superfici adibite a civile abitazione, realizzazione di parcheggi privati con contestuale cessione di aree private in convenzione con il Comune, in variante allo strumento urbanistico vigente (PGT) ai sensi dell'art. 14 della l.r. 12/2005 e s.m.i. sui terreni siti in via Isola e contraddistinti catastalmente al fg.n. 28 mapp.n. 617-2017-1610-1608-1392-60-1150-1151

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE

Visti:

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio ed i relativi criteri attuativi;
- gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con d.g.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351,
- gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
- l'Avviso di avvio del procedimento in data 30 luglio 2025 prot. n.23900;

SI RENDE NOTO

Che la proposta di programma integrato d'intervento per la «demolizione e ricostruzione dell'ex casa Susanna con ampliamento delle superfici adibite a civile abitazione, realizzazione di parcheggi privati con contestuale cessione di aree private in convenzione con il comune, in variante allo strumento urbanistico vigente (p.g.t.) ai sensi dell'art. 14 della l.r. 12/2005 e

s.m.i. sui terreni siti in via Isola e contraddistinti catastalmente al fg.n°28 mapp.n°617-2017-1610-1608-1392-60-1150-1151» per il quale è stato espletato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale - VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, non è da assoggettare alla Valutazione ambientale - VAS ai sensi del provvedimento dell'Autorità competente per la VAS emesso in data 06 febbraio 2026 depositato in Comune in data 09 febbraio 2026 al prot. generale n.4955.

Il presente documento deve essere pubblicato sul sito regionale Sivas e all'Albo comunale.

Livigno, 9 febbraio 2026

L'autorità procedente
Cantoni Daniele